

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SARTORI, DI STEFANO, SALERNO,  
IANNI e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1991

Norme sulla concessione di permessi non retribuiti ai membri  
degli organi elettivi degli ordini e collegi professionali sanitari

ONOREVOLI SENATORI. – Più volte è emersa la difficile situazione in cui sono posti i professionisti iscritti in albi, che esercitano la specifica attività professionale nell'ambito di un rapporto di impiego sia in una struttura pubblica che in una privata, quando vengono eletti alle cariche direttive nazionali o locali dei rispettivi ordini e collegi professionali sanitari, in quanto la normativa in proposito è carente di disposizioni che attuino il principio sancito nell'articolo 51 della Costituzione.

Eppure il problema esiste e, negli ultimi tempi, ha assunto sempre maggiore gravità essendosi diffuso l'esercizio in forma impiegatizia di molte attività professionali, tanto che oggi, per talune professioni, esso costi-

tuisce il normale regime di lavoro, o quanto meno il prevalente.

Pertanto appare abbastanza iniquo che a questi cittadini non sia riconosciuto il diritto costituzionale di disporre del tempo necessario per adempiere a funzioni pubbliche elettive alle quali sono chiamati dalle rispettive categorie e, al tempo stesso, conservare il posto di lavoro. Tale riconoscimento è avvenuto per altre categorie di lavoratori.

Del resto, è opportuno sottolineare che se sulla base della normativa vigente il datore di lavoro, sia pubblico che privato, negando la concessione di permessi, impedisce agli eletti di assolvere con impegno ed assiduità l'incarico ricevuto, determina nello stesso

tempo un riflesso negativo sullo stesso funzionamento dell'ordine e del collegio professionale, cioè sull'organo cui lo Stato, per legge, ha demandato precise funzioni di governo della categoria professionale.

Ciò avviene in una fase storica in cui si sono avute grandi trasformazioni istituzionali ed organizzative (si pensi ad esempio all'istituzione del Servizio sanitario nazionale) che hanno inciso di molto sul rapporto con le categorie professionali e sulle rispettive attività, ponendo una serie di problematiche del tutto nuove e rendendo quanto mai necessaria una presenza degli ordini e collegi volta a salvaguardare il corretto esercizio professionale nel rispetto dei doveri deontologici che si impongono a qualunque iscritto all'albo, pur se in rapporto di impiego.

È da considerare, infine, che alle cariche presso ordini e collegi professionali viene a volte collegato l'adempimento di funzioni di diretto interesse per la Pubblica amministrazione, quali la partecipazione a consessi amministrativi a carattere consultivo, la partecipazione, su chiamata da parte di autorità centrali o locali, ad organismi di studio e di indagine, eccetera.

Ora, anche e soprattutto in relazione a tale situazione, appare certamente contraddittorio prevedere funzioni e compiti rilevanti per l'ordinamento affidati a vario

titolo agli organi professionali e, nel contempo, non riconoscere il diritto ai permessi che, sostanzialmente, si traduce nella impossibilità di svolgere compiti affidati dallo Stato.

All'articolo 1, in armonia con il disposto dell'articolo 51 della Costituzione, si prevede pertanto il riconoscimento nei confronti dei professionisti dipendenti del diritto di fruire, al pari di altri lavoratori eletti in organi di rilevanza pubblica, di permessi per l'espletamento delle funzioni inerenti il mandato ricevuto in seno agli organi direttivi di ordini e collegi professionali sanitari a livello nazionale.

Analogamente, all'articolo 2 viene sancito il diritto alla concessione di permessi per i professionisti, dipendenti pubblici e privati, chiamati alle cariche elettive in seno agli organi direttivi locali di ordini e collegi professionali sanitari.

All'articolo 3 si ribadisce il principio per cui i permessi non debbano essere retribuiti, mentre all'articolo 4 si ipotizza per gli ordini e collegi professionali la possibilità di concedere una indennità ai soggetti di cui al presente disegno di legge.

Infine all'articolo 5 si stabilisce che gli ordinamenti di ciascun ordine o collegio professionale, a livello nazionale, regionale o provinciale, devono essere compatibili con le disposizioni di cui al disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Ai presidenti, vicepresidenti, segretari e tesoreri degli ordini e collegi professionali sanitari a livello nazionale, dipendenti pubblici o privati, spettano permessi per l'adempimento dei propri doveri istituzionali rispettivamente nella misura mensile massima di 60 ore lavorative per presidenti, 40 ore lavorative per vicepresidenti e tesoreri e 50 ore lavorative per segretari.

2. I restanti componenti degli organi collegiali degli ordini e collegi professionali di cui al comma 1 hanno diritto, in proporzione alle rispettive attività, a permessi nella misura annuale massima di 150 ore lavorative.

**Art. 2.**

1. Ai presidenti, vicepresidenti, segretari e tesoreri degli ordini e collegi professionali sanitari a livello regionale e provinciale, dipendenti pubblici o privati, spettano permessi per l'adempimento dei propri doveri istituzionali rispettivamente nella misura mensile massima di 30 ore lavorative per presidenti e segretari e di 20 ore lavorative per vicepresidenti e tesoreri.

2. I restanti componenti degli organi collegiali degli ordini e collegi professionali di cui al comma 1 hanno diritto, in proporzione alle rispettive attività, a permessi nella misura annuale massima di 60 ore lavorative.

**Art. 3.**

1. I permessi di cui alla presente legge non sono retribuiti e sono considerati a tutti gli altri fini come attività lavorativa effettivamente prestata.

**Art. 4.**

1. Gli ordini e i collegi professionali di cui alla presente legge possono prevedere a proprio carico, indipendentemente dalla posizione lavorativa del soggetto, nell'ambito dei poteri di autoregolamentazione, un'indennità per l'attività prestata in relazione ai rispettivi incarichi.

**Art. 5.**

1. Gli ordinamenti dei singoli ordini e collegi professionali, sia a livello nazionale che a livello locale, devono essere compatibili con le disposizioni della presente legge.